

CONVENZIONE QUADRO TRA
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

L'Università degli Studi della Tuscia, con sede legale in Viterbo, Via S. Maria in Gradi n. 4 - C.F. n. 80029030568, rappresentata dal Magnifico Rettore, nella persona del Prof. Alessandro Ruggieri, nato a Roma il 1° giugno 1963, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Università, munito dei necessari poteri


e

L'Università degli Studi Roma Tre con sede legale in Roma, Via Ostiense n. 159, Codice Fiscale n. 04400441004, rappresentata dal Magnifico Rettore, nella persona del Prof. Mario Panizza, nato ad Avezzano (AQ) il 12/09/1950, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Università, munito dei necessari poteri.

PREMESSO CHE:

L'Università, sede primaria di ricerca e formazione, ha il compito di elaborare e trasmettere criticamente le proprie conoscenze, componendo in modo organico didattica e ricerca, per il progresso culturale, civile ed economico nazionale, anche promuovendo forme di collaborazione con altri Università;

- in data 9 gennaio 2007 è stata stipulata tra l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo e l'Università Roma Tre una Convenzione quadro per la promozione di forme di collaborazione attraverso lo sviluppo di percorsi didattici comuni e di attività di ricerca condotte in collaborazione tra i due Atenei;
- l'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema-universitario", a sensi del quale: *"I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse"*;
- l'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento svolte nell'ambito di convenzioni con



anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenze in ambito formativo;

- le due Università, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali e dell'alto valore scientifico e culturale di cui le due Università sono portatrici non soltanto sul territorio nazionale, intendono instaurare, fermo restando il pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale, scientifica e didattica, una fattiva collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, sia sul piano dei progetti didattici, ai diversi livelli della formazione, che sul piano dei progetti di ricerca scientifica, al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare e approfondire le tematiche di comune interesse, formulare criteri, linee guida, azioni scientifico-operative da diffondere nel contesto nazionale e internazionale; contribuire alla formazione di laureati preparati all'espletamento delle attività professionali che attengono le diverse fasi delle attività dei professionisti del settore

si conviene e si stipula

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2

Scopo del presente atto è quello di facilitare, per tutta la durata dell'accordo, il mantenimento e lo sviluppo di forme di intesa e di cooperazione sul piano scientifico, didattico e organizzativo tra l'Università degli Studi della Tuscia e l'Università degli Studi Roma Tre, anche con la reciproca concessione di nulla-osta ai docenti e ai ricercatori di ruolo di svolgere il proprio servizio, totalmente o part-time, nell'università dove non sono incardinati, per l'affidamento di insegnamenti e per eventuali contratti di ricerca.

Articolo 3

L'articolazione della presente convenzione riflette ai fini operativi le disposizioni, i regolamenti e le norme alla cui osservanza sono tenuti gli enti convenzionati, in particolare con riferimento ai decreti attuativi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 4



La presente Convenzione verrà integrata da "Specifici protocolli applicativi" che potranno essere basati sulle disposizioni di cui all'art. 6, comma 11, della legge n. 240 del 2010, o di cui all'art. 23, comma 2, della medesima legge.

Articolo 5

La presente convenzione ha durata annuale ed è rinnovabile, previo accordo scritto tra le Parti, fino a un massimo di cinque anni consecutivi. Nei tempi più opportuni, e ai fini della rispettiva programmazione didattica, ogni anno i Rettori pro tempore delle due Università, o loro delegati, si incontreranno per confrontare i rispettivi bisogni, le specifiche esigenze e per decidere le modalità con cui giungere, coinvolgendo i singoli docenti o singole strutture didattiche, se del caso anche attraverso la forma di bandi interni, alla stipula degli specifici protocolli applicativi di cui all'art. 3.

Articolo 6

La presente convenzione e gli specifici protocolli applicativi non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico dell'Università di appartenenza è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti necessari di docenza di cui al D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Articolo 7

L'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e l'Università degli Studi Roma Tre convengono che la presente convenzione e gli specifici protocolli applicativi che ne discenderanno possano essere risolti unilateralmente da ciascuna delle due università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 30 gennaio 2013; n. 47 e successive modificazioni e/o integrazioni. Convengono altresì che la presente convenzione e gli specifici protocolli applicativi che ne discenderanno vengano autonomamente risolti nel caso di revoca, da parte del professore o ricercatore interessato, del proprio accordo a svolgere attività didattica e di ricerca presso ateneo diverso da quello di appartenenza ovvero nel caso in cui il professore o ricercatore interessato eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

In ogni caso il professore o il ricercatore ha l'obbligo di portare a termine l'attività didattica e le relative prove di valutazione dell'anno accademico iniziato.



Per il periodo di durata della presente convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Articolo 8

I due Rettori concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo un accordo, il Foro competente è quello di Viterbo.


Letto, approvato e sottoscritto

Viterbo li, 15 MAG. 2014

Roma, 14 MAG. 2014

Il Rettore dell'Università degli Studi
della Tuscia

Prof. Alessandro Ruggieri



Il Rettore dell'Università degli Studi
Roma Tre

Prof. Mario Panizza

